



COMUNE DI ARBOREA
(Provincia di Oristano)

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092 - Tel. 0783/80331 - Fax 801449
Cod. Fisc. 8000455 095 2 - P.IVA 0035755 095 3

PROPOSTA DI REVISIONE

REGOLAMENTO DEI MERCATI PUBBLICI

**ART.
MERCATO CIVICO**

Il Comune di Arborea istituisce ed assume l'esercizio in economia del mercato pubblico per la vendita al minuto della frutta, verdura, carne e prodotti della pesca, con diritto di privativa, in conformità degli artt. 1 e 15 del T. U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e di ogni altra norma che disciplina la vendita dei prodotti sopra indicati.

Con l'espressione "Mercato Civico" mercato si intende il locale chiuso e coperto, di proprietà del Comune di Arborea, sito in via Sardegna. Avrà un'organizzazione distributiva delle merci in banchi di vendita, a seconda delle esigenze igieniche e merceologiche in conformità ai prospetti che verranno predisposti dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Il mercato civico non rientra nella normativa sul commercio delle aree pubbliche. Parimenti non si considerano, ai fini della pianificazione commerciale, nelle superfici utili al calcolo dei parametri. Non è consentito il trasferimento delle attività commerciali per le quali è stata rilasciata la concessione del banco di vendita, all'interno ed all'esterno del mercato Civico.

Ogni eventuale spostamento di reparti dovrà essere predisposto dal Sindaco previo parere del servizio sanitario.

Il Sindaco potrà pure stabilire, con le modalità stabilite dal presente regolamento, la vendita di generi alimentari.

**ART.
SETTORI DI VENDITA**

Il pubblico mercato della vendita al minuto è istituito nei seguenti spazi siti all'interno del locale di via Sardegna:

- a) vendita al minuto frutta e verdura;
- b) pescheria;
- c) carni;
- d) alimentari e pane fresco.

**ART.
SPESE GENERALI E DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA ECC.**

Il Comune provvede esclusivamente alle spese per:

- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura;
- l'illuminazione generale di uso comune compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico, idrico e del gruppo elettrogeno.
- pulizia dei locali di uso comune (corridoi e servizi igienici) e smaltimento rifiuti;
- le spese per l'acqua;

E' vietato apportare a tali impianti qualunque modifica o applicare apparecchi di qualunque genere senza l'autorizzazione scritta del Sindaco che provvede su conforme parere dell'Ufficio tecnico.

Saranno a carico dei concessionari dei banco di vendita:

- le spese per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione dei singoli banchi di vendita e per il funzionamento dei frigo e delle celle frigorifere assegnate ai banco di vendita, compreso il carburante necessario per il funzionamento del gruppo elettrogeno I titolari che dovranno regolarizzare a loro spese la posizione contrattuale con l'ENEL S.p.a.. Il Comune fornirà unicamente il contatore dell'energia elettrica.
- lo smaltimento dei rifiuti speciali eventualmente prodotto nell'esercizio dell'attività di vendita.

I titolari dei banco di vendita dovranno inoltre munirsi di contenitori per deporvi gli scarti e tutti i rifiuti del proprio banco di vendita che andranno dagli stessi svuotati negli appositi cassonetti collocati all'esterno del mercato.

**ART.
CELLE FRIGO**

L'uso delle celle frigo è assegnato ai titolari dei banco di vendita secondo le disposizioni dell'Ufficio comunale competente, con la ripartizione per ciascun concessionario degli spazi assegnati e/o delle celle.

**ART.
INTRODUZIONE DELLA MERCE**

La gestione comunale del mercato non assume alcuna responsabilità per la merce introdotta depositata all'interno del mercato.

ART.
REGOLE PER I VENDITORI

I banchi di vendita debbono essere sgombrati alla chiusura del mercato. Le merci invendute o quelle arrivate successivamente potranno, compatibilmente con le esigenze del mercato e tutto a completa responsabilità dei singoli proprietari, essere lasciate nei posti assegnati, purchè disposte e riordinate accuratamente.

ART.
VEICOLI, TENDE OMBRELLONI ECC.

Lo stanziamento e l'esposizione dei veicoli nelle vicinanze del mercato e l'accesso di veicoli per il carico e lo scarico delle merci, sono determinati con ordinanza del Sindaco.
L'esposizione di tende, ombrelloni, cartelli che portino indicazioni diverse da quelle prescritte deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. E' fatto obbligo dell'esposizione dei prezzi.

ART.
DIVIETO D'ACCESSO

E' vietato l'ingresso nei mercati delle persone in stato di ubriachezza, ai venditori di cui alla L.R. 35/1991 e del DPGR n° 60/1995, ai saltimbanchi, suonatori e giocolieri.
E' vietato circolare in bicicletta all'interno dei mercati.
E' proibito fare schiamazzi, pronunciare parole sconvenienti e comunque mantenere un comportamento fastidioso, molesto, non corretto.
I contravventori, siano pure concessionari dei banchi di vendita, saranno allontanati dai mercati, salvo ogni eventuale altro provvedimento stabilito per la violazione rilevata. I concessionari di banchi di vendita potranno essere sospesi o privati dei banchi di vendita a norma del presente regolamento.

ART.
GENUINITÀ DELLE DERRATE

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igieniche saranno senz'altro sequestrate a cura del personale e quindi destinate alla distruzione su ordinanza dell'autorità sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.
Entro due ore dal sequestro l'interessato dovrà presentare reclamo all'autorità sanitaria, che deciderà inappellabilmente sul reclamo.

ART.
ORARIO DI VENDITA

Gli orari di apertura e chiusura dei mercati e gli orari di inizio delle vendite sono determinati con ordinanza del Sindaco, sulla base della normativa vigente.
I concessionari, le altre persone addette alle vendite e gli operatori sono ammessi nei mercati un ora prima dell'inizio delle vendite stesse. Il Comune provvederà all'apertura e la chiusura della struttura del Mercato Civico, di concerto con le esigenze degli operatori.
Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell'inizio delle vendite.
Nessuno, dopo la chiusura dei mercati può per qualsiasi motivo trattenersi nell'interno di essi senza speciale permesso della Direzione.
Il pubblico dovrà sgombrare dai mercati entro breve termine dal segnale di chiusura.

ART.
RECLAMI

I reclami, devono essere inoltrati alla direzione per iscritto, sottoscritti dal reclamante.
La direzione disporrà gli opportuni accertamenti, in relazione ai reclami ricevuti e ne riferirà al Sindaco.

ART.
ESPOSIZIONE DI PREZZI

In ogni mercato saranno esposte al pubblico una o più tabelle generali con i prezzi praticati, che saranno continuamente aggiornati a cura del personale.

ART.
DIVIETO DI CONCESSIONE AREE

E' vietato di massima fare concessioni di aree o comunque di consentire l'esercizio del commercio su aree pubbliche anche giornaliero dei prodotti o merci trattati nei mercati all'esterno dei mercati stessi. Ove per particolari contingenze sia necessario provvedere a concessioni fuori dei mercati, le aree stesse dovranno essere scelte lontano dai mercati almeno 500 metri.

CAPO
BANCHI DI VENDITA

ART.
NUMERO DEI BANCHI DI VENDITA

Il numero dei banchi di vendita è previsto nella pianta prestabilita per il mercato in numero di otto. I banchi di vendita sono fissi e sono a tutti gli effetti considerati come esercizi di vendita e come tali soggetti a tutte le norme vigenti in materia.

ART.
DIVIETO VARIAZIONE NUMERI BANCHI DI VENDITA

E' vietato variare il numero dei banchi di vendita previsti in tabella e nelle strutture costruttive del mercato. In ogni caso è assolutamente vietato aprirne nuovi che non abbiano le caratteristiche di quelli dei banchi di vendita relativi, o modificare la destinazione delle aree per usi diversi da quelli prestabiliti ed in particolare modo ridurre le aree di circolazione del pubblico o quelle destinate ai servizi. E' vietato occupare anche in minima parte gli spazi non destinati al banco di vendita per la vendita come spazi destinati al transito, corridoi, scale ecc.

ART.
NUMERAZIONE BANCHI DI VENDITA

I banchi di vendita sono numerati progressivamente con apposita targhetta ben visibile e debbono essere forniti di un quadretto in cui deve essere tenuta esposta la licenza di esercizio. In ogni banco di vendita vi sarà inoltre una tabella stampata a caratteri ben leggibili, in cui saranno esposti i prezzi delle singole merci in vendita. Il modello della tabella sarà fornito dal Comune. La tabella non esime il rivenditore dall'obbligo di apporre i cartelli con il prezzo su ogni specie e qualità di derrata esposta al pubblico.

ART.
CARATTERISTICHE BANCO DI VENDITA

Ogni banco di vendita ha le caratteristiche tecniche e l'attrezzatura opportuna in rapporto al genere di merci che vi si vendono.

E' vietato apportare ai banchi di vendita qualunque modificazione, soprastrutturata o danneggiamento. Gli eventuali ripristini e le riparazioni saranno eseguiti a cura del Comune ma a spese dei concessionari, salvi i provvedimenti disciplinari del caso. Ogni e qualunque attrezzatura o l'applicazione di vetrine e impianti frigoriferi, le cui spese sono a carico del concessionario, saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione comunale, sentiti gli organi tecnici comunali.

CAPO
CONCESSIONE BANCHI DI VENDITA

ART.
DOMANDE CONCESSIONE

I posti fissi vengono assegnati, a tempo determinato o indeterminato, dal Sindaco a domanda degli interessati, a chi sia in possesso dei requisiti soggettivi e muniti delle prescritte autorizzazioni commerciali secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

La domanda dovrà contenere:

- a) I dati anagrafici del richiedente;
- b) Domicilio fiscale;
- c) Codice fiscale;
- d) Iscrizione al registro delle imprese;
- e) Autorizzazione commerciale;

f) Assenza o meno di condanne penali e di carichi pendenti;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Certificato di iscrizione al R.E.C.;
2. Autorizzazione commerciale (per i titolari di autorizzazione già presenti nei Civici mercati);
3. Certificato penale generale.

ART.

MODALITÀ DI CONCESSIONE BANCO DI VENDITA

Il Consiglio comunale determina periodicamente, sulla base dei costi della struttura, il canone mensile minimo di concessione. Con avviso pubblico l'amministrazione rende noto il nà dei banchi di vendita liberi, il canone minimo di concessione e il settore merceologico riservato al banco di vendita. L'assegnazione verrà effettuata sulla base dell'offerta in aumento sul canone mensile minimo, presentata secondo le modalità dell'asta pubblica dagli interessati entro i termini previsti dall'avviso pubblico.

ART.

TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

La concessione dei banchi di vendita è fatta a persone fisiche e giuridiche; per queste ultime la concessione sarà intestata alla società, in persona del rappresentante legale, che dovrà altresì comunicare il nominativo della persona preposta alla vendita.

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio competente sui mercati e annotata sulla concessione, ferma restando la responsabilità della ditta rappresentata.

I banchi di vendita fissi sono di preferenza destinati ai commercianti di cui all'art. 24 della l. 426/1971 e della L.R. 35/1991, che dimostrino di svolgere la loro attività a carattere continuativo.

ART.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda diretta al Sindaco, sarà istruita dal Direttore del Mercato e quindi passata al Sindaco per la concessione formale, in base ai criteri predeterminati di cui all'art. del presente Regolamento.

Le concessioni di posto fisso scadono il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data di concessione.

La concessione si intende rinnovata tacitamente per il nuovo anno qualora non venga comunicata disdetta mediante per iscritto entro il mese di ottobre con domanda indirizzata al Sindaco per il tramite dell'Ufficio comunale competente.

La concessione è strettamente personale e tanto il concessionario diretto che il rappresentante di società o loro preposto, dovranno vendere personalmente le merci. Non è ammessa in nessun caso la cessione anche temporanea o la trasmissione a terzi, sotto nessun titolo.

Qualora la persona fisica assegnataria di un banco di vendita intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del banco di vendita sia trasmessa alla società fino alla scadenza rivolgendo regolare domanda all'Amministrazione comunale, che potrà autorizzare, qualora non vi ostino motivi di pubblico interesse, il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le obbligazioni ed il rappresentante legale e gli amministratori siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. In tal caso non può esserci soluzione di continuità nella gestione del banco di vendita.

Nel caso di cessione di azienda, valgono le norme di cui al precedente comma. La concessione del banco di vendita è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. L'avente causa dovrà presentare apposita istanza a norma del presente regolamento.

Il Direttore dei mercati per periodi non superiori a 30 giorni potrà permettere al concessionario di farsi sostituire da altra persona che possieda gli stessi requisiti stabiliti per i concessionari in caso di giustificati motivi o di riposo annuale.

E' consentito farsi coadiuvare nella vendita da altra persona che dovrà in ogni caso avere i requisiti anzidetti.

In tal caso il concessionario risponderà di tutte le infrazioni commesse da chi lo rappresenta.

ART.

DIVIETO DI CONCESSIONE

Nessuna concessione potrà farsi a coloro che siano conduttori di esercizi situati all'interno o fuori del mercato, anche se intestati al coniuge, o di altri banchi di vendita per il commercio su aree pubbliche.

I nuclei familiari che godono, alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento, della concessione di più banchi di vendita, potranno mantenere le concessioni stesse in numero non superiore a due per tutti i Civici Mercati, con esclusione dei banchi di vendita intestati alla stessa persona. In tal caso si dovrà optare per una sola concessione.

I concessionari di locali e botteghe posti all'interno del mercato possono occupare il banco di vendita antistante, pagando la relativa tassa prevista dalla tariffa.

ART. CAUSE DI DECADENZA

Si intendono decaduti dalla concessione i titolari di posti fissi i quali:

- non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
- siano condannati a pene per cui si perde diritto all'elettorato;
- si rendano morosi al pagamento dei canoni dovuti oltre il dalla scadenza;
- non esercitino per un periodo continuativo di giorni 20 il posto assegnatogli o che nell'anno siano assenti dal mercato per un periodo complessivo massimo di 60 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- siano stati espulsi per più di due volte dal mercato per violazione al regolamento;
- non si uniformino alle prescrizioni di regolamento o diano luogo ad inconvenienti e a giustificati reclami.

La decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco da notificarsi all'interessato a mezzo messo comunale.

ART. SOSTITUZIONE DI CONCESSIONARI

I concessionari impossibilitati per giustificati motivi alla conduzione del proprio posto, sia per brevi malattie o per altri possibili ammissibili motivi di breve durata, possono chiedere alla direzione del mercato di farsi sostituire da altra persona giudicata in possesso dei requisiti voluti.

ART. MALATTIA, INABILITÀ ECC.

In caso di prolungata malattia o di intervenuta inabilità o in caso di morte, potrà essere permesso al coniuge o ai figli maggiorenni o agli ascendenti di continuare la gestione del posto concesso. Qualora gli stessi non siano in possesso delle prescritte autorizzazioni commerciali, potranno usufruire dei termini previsti dall'art. 39 della legge 426/1971, e farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

ART. LIMITAZIONI

L'assegnazione dello spazio è limitata alla vendita delle derrate esibite al momento della richiesta di spazio. Non è ammesso l'avvicendamento di venditori sullo spazio.

ART. CESSAZIONE E REVOCAZIONE

Le assegnazioni dei banchi di vendita cessano oltre ai casi indicati:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;

Le assegnazioni dei banchi di vendita sono revocate nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del banco di vendita a terzi;
- b) perdita dei requisiti prescritti per la concessione del banco di vendita;
- c) inattività completa nel banco di vendita, non giustificata, nei termini su indicati;
- d) accertate gravi scorrettezze commerciali;
- e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- f) accertata morosità nei termini su indicati.

ART.

SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione come in caso di decadenza, di rinuncia o di revoca, il banco di vendita rientra in piena disponibilità del Comune, con l'obbligo del concessionario di rimuovere entro 15 gg., gli oggetti appartenenti allo stesso che vi si trovassero.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione dei mercati ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del banco di vendita è tenuto a rimborsare i danni arrecati al banco di vendita.

CAPO CANONI E TARIFFE

=====

ART.

CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

Le tariffe per le concessioni dei posti fissi sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il mese di Ottobre per l'anno successivo. Fino a quando le tariffe non sono variate nel termine anzidetto, restano in vigore le tariffe precedentemente fissate.

Il canone di concessione e la tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato, sono altresì stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale ha facoltà di stabilire per determinati posti fissi, come locali e simili, che l'assegnazione possa avvenire mediante gara con offerte a schede segrete. A garanzia del canone di concessione l'interessato dovrà versare all'atto della domanda un deposito cauzionale corrispondente al canone mensile dovuto. Quanto ancora dovuto verrà versato all'atto della concessione. Tale deposito è infruttifero.

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dai concessionari di posti fissi, a mensilità anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, e dai concessionari giornalieri prima di cominciare la vendita, tramite versamento sul c/c postale, la cui ricevuta dovrà essere consegnata al Direttore dei Mercati o al dipendente incaricato.

ART.

IL CANONE DI CONCESSIONE DEI BANCHI DI VENDITA È STABILITA PER

tipologia di banco di vendita considerando anche l'eventuale uso delle celle frigo ad esso collegato

(metro quadrato occupato, la cui misura è determinata tenendo conto della superficie inclusa nel parallelogramma formato dalle linee sporgenti dai colli sistemati, al suolo, ancorchè non siano a diretto contatto col suolo stesso. Non si ammette la sovrapposizione dei colli. Verificandosi detta sovrapposizione si dovrà computare anche la superficie dei colli sovrapposti.

In ogni caso il minimo della superficie occupabile è di metri quadri)

ART.

CANONE DI CONCESSIONE BANCO DI VENDITA

Il canone mensile minimo di concessione dei banchi di vendita e per tutti i posti i genere da occupare nell'ambito del Mercato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio? comunale.

Chiunque ometta di pagare il canone fissato o comunque di corrispondere quanto dovuto dovrà sgombrare immediatamente il banco di vendita assegnatogli, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

=====

**ART.
MORA NEI PAGAMENTI**

Il mancato pagamento entro il termine stabilito dall'art. comporta l'assoggettamento all'indennità di mora del 20 per cento calcolato sull'intero importo. Trascorso il 15° giorno di ogni mese senza che il concessionario abbia presentato per la registrazione la ricevuta di avvenuto pagamento si procederà alla revoca della concessione per morosità.

Il ripetuto ritardo nell'effettuazione del versamento del canone di concessione per tre volte in un anno, porta alla sospensione immediata di ogni forma di vendita per giorni 30.

E' vietato riassegnare i banchi di vendita fissi a coloro che siano incorsi nella revoca della concessione per morosità se non sia trascorso almeno un anno dalla data del provvedimento di revoca.

Chiunque ometta di pagare la tassa fissata o comunque di corrispondere quanto dovuto per l'assegnazione temporanea, dovrà sgombrare immediatamente il posto occupato, salvo ed impregiudicato il sequestro di quanto forma oggetto dell'occupazione abusiva e la contravvenzione dovuta per violazione alle norme regolamentari.

**ART.
ESPOSIZIONE DELLA MERCE**

Tutte le merci esposte sul mercato, quanto quelle depositate nei magazzini, devono essere poste in modo da non essere a contatto diretto con il suolo e non occultate o comunque sottratte al controllo del personale di vigilanza.

Tutte le merci introdotte nell'ambito del mercato, anche se non messe in esposizione al pubblico o collocate in disparte, sono assoggettate al medesimo controllo e considerate come poste in vendita.

**CAPO
DOVERI DEGLI ESERCENTI**

**ART.
COMPORAMENTO**

Nel pubblico mercato è assolutamente vietato qualsiasi comportamento non corretto fra gli stessi rivenditori, diretto ad ostacolare la libera contrattazione ovvero la diffusione di notizie a carico dei rivenditori presenti sul mercato, qualsiasi reclamo va subito fatto presente al Direttore del mercato.

E' pure vietato di usare richiami a voce altra o con altri mezzi intesi ad attirare la clientela.

**ART.
TENUTA DEGLI ESERCIZI**

I concessionari dei banco di vendita sono personalmente responsabili della manutenzione, buona conservazione del locale assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dal Sindaco e deve comunque collaborare nel miglior modo per una decorosa gestione.

Essi sono tenuti oltre che alla pulizia del posto assegnato anche alla conservazione in buono stato e alla pulizia delle suppellettili usate per la propria attività, come bilance, recipienti, mestoli ecc.

Particolare cura deve usarsi nell'uso dei locali e dei servizi comuni evitando ogni manomissione o indecoroso uso.

Ogni violazine alle disposizioni di questo articolo possono portare alla sospensione o alla revoca della concessione

**ART.
RIFUITI**

Gli assegnatari dei posti liberi sono obbligati alla chiusura dei locali ad affrettarsi a liberare lo spazio assegnato, senza lasciare scarti e rifiuti al suolo, che dovranno essere accuratamente raccolti e depositati negli appositi recipienti esterni a ciò destinati e forniti a cura del Comune. I cassonetti saranno svuotati dal personale di servizio.

E' vietato depositare anche temporaneamente rifiuti fuori di detti recipienti.

I recipienti di raccolta devono essere sempre tenuti completamente chiusi.

ART.

PESATURA DELLA MERCE

Ogni concessionario deve usare esclusivamente sistemi di pesatura automatica a lettura diretta, che devono essere tenute sempre sul fronte del banco di vendita e usate in modo che l'acquirente possa prendere facilmente visione del peso. Per i rivenditori a giornata è consentito l'uso di altri sistemi di pesatura, se compatibili con le vigenti norme in materia.

ART.

CONTEGNO CON IL PUBBLICO

Nei rapporti con il pubblico i concessionari dovranno tenere un contegno educato e non devono usare modi inurbani o frasario sconveniente.

ART.

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

I concessionari sono tenuti a fornire tutti i dati e le notizie di carattere statistico riguardante il commercio esercitato che venissero loro richiesti dal servizio e ad esibire a questi le fatture ed ogni altra documentazione dalle quali risultino le provenienze ed il prezzo di acquisto delle merci.

A tal fine i detti documenti dovranno essere tenuti nel banco di vendita fino ad esaurimento dei quantitativi di merci cui si riferiscono.

ART.

PERSONALE ADDETTO ALLA VENDITA

Durante tutto l'orario di apertura dei mercati il personale addetto ai banchi di vendita dovrà mantenere una diligente pulizia personale e fare uso di camicie di tela bianca, da tenere sempre pulite ed abbottonate.

Le donne inoltre dovranno tenere una cuffia o una retina idonea a proteggere i capelli. Il personale incaricato della sorveglianza farà allontanare dal banco di vendita coloro che non soddisfano tali condizioni.

Nel banco di vendita è vietato ai venditori di fumare e compiere qualunque azione contraria all'igiene, tenere bambini, animali, oggetti sostanze non pertinenti alla vendita, materiale infiammabile, o tossico-nocivo, imballaggi o recipienti vuoti e qualunque sostanza che possa contribuire ad adulterare le merci.

Gli indumenti d'uso personale dovranno essere tenuti chiusi negli appositi armadietti.

E' vietato l'accesso nei banchi di vendita alle persone non addette alla vendita.

ART.

DIVIETO DI MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI

E' vietata qualunque manipolazione o cernita dei rifiuti contenuti nei recipienti di raccolta.

ART.

PULIZIA DEI BANCHI DI VENDITA

I concessionari limitatamente al proprio banco di vendita devono curare scrupolosamente la pulizia del posto assegnato, e provvedere a proprie spese alla lotta contro le mosche secondo le istruzioni impartite, tramite la direzione dei Mercati, dall'ufficio Comunale d'Igiene.

Le merci ed in particolare le carni ed i prodotti ittici dovranno essere protetti con idonei sistemi ed attrezzature secondo le prescrizioni del Servizio di Igiene della Az. U.S.L.

ART.

DIREZIONE DEL MERCATO E PERSONALE DI VIGILANZA

Le funzioni amministrative connesse al funzionamento del mercato sono espletate dall'ufficio di segreteria, la sorveglianza dall'Ufficio di Polizia municipale, fermo restando gli interventi di natura tecnica affidati all'Ufficio Tecnico comunale.